

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1747

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TORCHIO, GELPI, PELLIZZARI, MARTINO, ZANIBONI, CRISTOFORI, PERANI, BIAFORA, BALESTRACCI, RABINO, FARAGUTI, CACCIA, MATULLI, MAZZUCONI, PORTATADINO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, ROSINI, AZZOLINI, BINETTI, ZUECH, SAPIENZA, GEI, GALLI, QUARTA, FRONZA CREPAZ, BIANCHI, ANGELINI PIERO, RICCI, STEGAGNINI, ZAMBON, AGRUSTI, RAVASIO, BORTOLANI, MANCINI VINCENZO, BORRI, BIANCHINI

Presentata il 22 ottobre 1987

Norme sul riconoscimento agricolo, ai fini previdenziali ed assistenziali, di alcune attività effettuate da imprese vivaistiche

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Per riconoscimento unanime della prassi amministrativa e della giurisprudenza, le attività svolte da una impresa vivaistica sono da considerarsi sicuramente agricole sino alla fase di vendita dei prodotti e della loro messa a dimora, fino anche al loro attecchimento.

A ben vedere, infatti, lo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale ebbe a pronunciarsi nel senso che « tali operazioni vanno riguardate in vivaio, ma con la conclusione logica e necessaria, sia sul piano tecnico sia sul piano economico, dell'allevamento stesso ».

Per contro, sia l'orientamento amministrativo che la giurisprudenza negano la natura « agricola » alle attività dirette alla manutenzione delle piante, di giardini e parchi pubblici o privati, che vengono effettuate autonomamente o dopo la fase di attecchimento.

A tale proposito la suprema Corte di cassazione ha più volte affermato che la manutenzione periodica delle piante vendute (innaffiatura, diserbo, potatura, ecc., esplicate separatamente da quelle connesse alla fase dell'attecchimento), e di quelle di parchi o giardini pubblici e privati, presentano le caratteristiche di

prestazioni di servizi, dimodoché, essendo del tutto aliene alla attività vivaistica, vanno classificate come commerciali (industriali ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Va da sé che il mancato riconoscimento agricolo delle predette attività determina, sul piano giuridico ed economico, delle discrepanze irrazionali ed ingiustificate.

Infatti, tale orientamento non considera che le citate operazioni si inseriscono *de facto* in un'unica e inscindibile attività imprenditoriale, la cui natura agricola non può certo disconoscersi allorché vengano poste in essere delle attività che, pur se svolte per conto terzi, si concretizzano in ogni caso in operazioni di tecnica agraria.

A ciò si deve aggiungere che il peculiare ciclo economico in cui si inserisce l'impresa vivaistica è caratterizzato da momenti di stasi che determinano la necessità di impiegare la manodopera assunta in altre attività alternative (quali quelle di cui si tratta), onde evitare gravi ripercussioni sui livelli occupazionali.

In ogni caso, il considerato orientamento restrittivo determina una dicotomia assicurativa, l'una di carattere agricolo e l'altra di carattere commerciale o industriale, che comporta per il datore di lavoro interessato, ancorché titolare di una impresa agricola di tal genere, un esborso per oneri previdenziali, in alcuni casi insostenibile, posto che lo stesso, alla luce degli aumenti verificatisi in questi anni nel settore dei contributi unificati,

incontra oneri non indifferenti per le assicurazioni sociali dei lavoratori agricoli.

Tanto premesso, si evidenzia la necessità di riconsiderare con una apposita normativa la natura delle attività in questione ricomprendendole esplicitamente fra quelle *tout court* agricole.

Ne consegue l'avvertita opportunità di una proposta di legge recante una disposizione *ad integrationem* di quanto già dettato dall'articolo 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92 che, come è noto, inquadra nel settore agricolo particolari categorie di operai, tenendo conto del tipo di attività svolta.

Le attività da ricomprendersi sarebbero, quindi, tutte quelle esplicate da operai dipendenti da aziende vivaistiche dirette alla sistemazione e manutenzione agraria e forestale e di verde pubblico o privato.

In questo quadro, al fine di armonizzare la materia in oggetto anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche esplicanti le siffatte attività, si rende necessario integrare altresì la lettera *a*) dell'articolo 6 del citato decreto-legge nel senso tracciato nella presente relazione.

Ciò sembra in linea anche con quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, n. 770 del 25 febbraio 1982, che alla categoria 11^a ha contemplato espressamente, quali opere pubbliche oggetto di appalto, i lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico.

A tal fine, si propone la seguente proposta di legge di cui si raccomanda l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) imprese vivaistiche che, in forma singola o associata, si dedicano a lavori di sistemazione e manutenzione agraria e forestale e di verde pubblico o privato ».

ART. 2.

1. Alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, dopo la parola: « lavori » sono aggiunte le seguenti: « di sistemazione e manutenzione agraria e forestale e di verde pubblico ».

ART. 3.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i rapporti assicurativi e previdenziali in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato.